

RG n. 207/14

Sent. n. 209/14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE 2^a CIVILE

riunito in persona dei giudici:

dott. Mauro Vitiello presidente rel.

dott. Laura Giraldi giudice

dott. Giovanni Panzeri giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto la dichiarazione di fallimento di:

[REDACTED], titolare dell'impresa individuale "Edil Idraulica 3 Enne di **[REDACTED]**
[REDACTED];

visto il ricorso con cui **[REDACTED]** hanno chiesto che venga dichiarato il fallimento del sopraindicato debitore;

vista la documentazione allegata;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di fallimento, in quanto:

-questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9 LF;

-il debitore è soggetto alle disposizioni sul fallimento ai sensi dell'art. 1 LF, poiché si tratta imprenditore commerciale che non ha assolto all'onere di provare di non essere assoggettabile alle procedure concorsuali;

-il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato regolarmente convocato, ai sensi dell'art. 15 LF;

-l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 5 LF, come risulta dall'esistenza di: inadempimenti, decreti ingiuntivi, precetti, protesti, dichiarazioni confessionarie rese in udienza avanti al giudice relatore, tutte circostanze che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;

- che le risultanze dell'istruttoria prefallimentare attestano che l'esposizione debitoria non è inferiore ad euro 30.000,00;

PQM

visti gli artt. 1, 5 e ss. l. fall;

DICHIARA

il fallimento di:

Alberto Nocenti, nato a **Seriate il 15.11.1961**, titolare dell'impresa individuale "Edil-Idraulica 3 Enne di **Nocenti Alberto**", con sede in Chiuduno, via Gaetano Donizzetti n. 5/D;

NOMINA

giudice delegato il dott. Giovanni Panzeri;

NOMINA

curatore il dott. / avv. / rag. Umberto Giupponi, che per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;

ORDINA

al fallito di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ORDINA

al curatore di procedere immediatamente, a norma degli artt. 752 e ss. cpc e 84 LF, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale e dell'impresa e sugli altri beni del debitore, autorizzandolo a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;

ORDINA

al curatore, ai sensi dell'art. 87 LF, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni;

FISSA

l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 05/11/2014 ad ore 11,20 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Bergamo, sezione fallimentare, avvertendo il fallito che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 LF e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore,, della domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 LF;

AVVISA

i creditori e i terzi:

-che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito di domanda cartacea nè presso la cancelleria, nè presso lo studio del curatore, nè l'invio per posta allo studio del curatore, nè l'invio telematico alla cancelleria;

-che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, dovendosi effettuare le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

SEGNALA

al curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita;

ORDINA

ai sensi dell'art. 17 LF, che la presente sentenza sia notificata al debitore, comunicata per estratto al pubblico ministero, al curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del registro delle imprese per l'annotazione.

Così deciso in Bergamo, il 5.6.14

DEPOSITATO IN CANCELLERIA 7/6/14

il
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott.ssa Maria Petrella)

Il presidente estensore
Mauro Vitiello